



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

tra

la **REGIONE ABRUZZO**, rappresentata da con sede in

e

le **Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale di LANCIANO, di CHIETI, di PESCARA, dell'AQUILA e di TERAMO**, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

per la disciplina dei rapporti istituzionali e operativi relativi alla procedura di gara finalizzata alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dell'iniziativa denominata "TIGER", mediante contratto di prestazione energetica (EPC – Energy Performance Contract) con ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato.

ART. 1 – PREMESSE

Le presenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Regione Abruzzo e le ATER abruzzesi, unitamente ad altri soggetti istituzionali e partner tecnici, partecipano al partenariato che ha sottoscritto il Grant Agreement con la Commissione Europea per la realizzazione dell'iniziativa denominata "TIGER", finalizzata alla promozione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

L'iniziativa TIGER si inserisce pertanto nell'ambito di un programma europeo volto a favorire l'attivazione di investimenti nel settore dell'efficienza energetica e a supportare le amministrazioni pubbliche nell'implementazione di modelli innovativi di partenariato pubblico-privato

Le ATER di Lanciano, Chieti, Pescara, L'Aquila e Teramo sono proprietarie e gestrici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi previsti nell'ambito dell'iniziativa.

Le parti condividono l'interesse al miglioramento della qualità abitativa degli alloggi pubblici, quale strumento di promozione dell'edilizia sociale, utile anche al miglioramento del benessere degli assegnatari, e concordano sull'opportunità di realizzare gli interventi mediante il ricorso a contratti di prestazione energetica (Energy Performance Contract – EPC) con operatori economici qualificati

(ESCO) ai quali rivolgersi con l'impiego di strumenti di partenariato pubblico-privato ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Al fine di garantire l'unitarietà dell'iniziativa, l'efficienza amministrativa e la massima efficacia delle procedure di affidamento, le parti intendono disciplinare con il presente accordo, secondo le forme previste dall'art. 11 della L. 241/1990:

- il ruolo della Regione Abruzzo, quale soggetto finanziatore dell'iniziativa e quale Ente al quale è conferita, nei limiti di seguito precisati, la rappresentanza negoziale delle ATER nel procedimento diretto all'individuazione del partner privato;
- le modalità di svolgimento della procedura di gara;
- la stipula del contratto EPC con l'operatore economico aggiudicatario.

Le funzioni rappresentative delle A.T.E.R. attribuite alla Regione Abruzzo con la presente convenzione sono limitate al procedimento di sollecitazione di proposte di p.p.p., allo svolgimento della procedura di gara, alla sottoscrizione del contratto di prestazione energetica (EPC) con l'operatore economico aggiudicatario e alle attività di coordinamento istituzionale previste dal presente accordo. Con l'aggiudicazione definitiva della procedura e la stipula del contratto EPC, la Regione Abruzzo conclude le proprie attività operative, fatto salvo lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e coordinamento previste dai successivi articoli.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Abruzzo e le ATER abruzzesi relativamente:

1. allo svolgimento del procedimento amministrativo funzionale allo svolgimento di gara finalizzata alla selezione di una Energy Service Company (ESCO) per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER;
2. alla successiva stipulazione del contratto di prestazione energetica (EPC) con l'operatore economico aggiudicatario;
3. alla definizione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni coinvolte.

ART. 3 – STAZIONE APPALTANTE

Le parti convengono che:

- la procedura di gara sarà svolta da AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza, quale stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- AREACOM opererà su richiesta della Regione Abruzzo e nel rispetto degli atti di programmazione e degli indirizzi condivisi con le ATER.

ART. 4 – RUOLO DELLA REGIONE ABRUZZO

Le ATER conferiscono alla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, il ruolo di rappresentante negoziale ai fini:

1. della definizione degli atti di gara;
2. del coordinamento istituzionale dell'iniziativa;
3. della gestione dei rapporti con la stazione appaltante AREACOM;
4. della sottoscrizione del contratto di prestazione energetica (EPC) con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara.

La Regione Abruzzo esercita tali funzioni in nome e per conto delle ATER aderenti alla presente convenzione, esclusivamente ai fini dell'attuazione dell'iniziativa.

ART. 5 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC)

All'esito della procedura di gara:

1. la Regione Abruzzo provvederà alla stipula di un unico contratto di prestazione energetica (EPC) con l'operatore economico aggiudicatario, in qualità di rappresentante negoziale delle ATER;
2. il contratto disciplinerà la progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà delle ATER.

La titolarità del patrimonio immobiliare oggetto degli interventi rimane in capo alle rispettive ATER.

ART. 6 – COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO E DEI DIRETTORI DEI LAVORI

Al fine di assicurare l'unitarietà dell'attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'iniziativa TIGER, la Regione Abruzzo provvede alla nomina:

- a) di un **Coordinatore dei Responsabili Unici di Progetto (RUP)** individuati dalle singole ATER con riferimento ai rispettivi immobili oggetto degli interventi
- b) dei **Direttori dei Lavori per ciascuna ATER**, individuati dalle stesse, nonché di un **Coordinatore dei Direttori dei Lavori** relativo agli interventi da realizzarsi sul patrimonio immobiliare delle ATER, nell'eventualità in cui il contratto EPC sia configurato come appalto ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- c) della **Commissione di Collaudo ovvero del Collaudatore**, in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi da realizzare

I RUP e i Direttori dei Lavori restano incardinati presso le rispettive ATER competenti per territorio. Restano ferme le competenze e le responsabilità proprie dei RUP e dei Direttori dei Lavori previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

I coordinatori svolgono funzioni di raccordo tecnico-operativo tra le amministrazioni coinvolte e non sostituiscono le competenze proprie dei RUP e dei Direttori dei Lavori delle singole ATER, assicurando l'omogeneità delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti dal contratto EPC.

In particolare, i coordinatori:

- assicurano il coordinamento delle attività dei RUP e dei direttori dei lavori delle singole ATER;
- garantiscono l'uniformità delle procedure tecniche e amministrative relative alla realizzazione degli interventi;
- supportano le ATER nelle attività di monitoraggio dell'esecuzione contrattuale;
- svolgono funzioni di raccordo tra le ATER e la Regione Abruzzo ai fini delle attività di vigilanza sull'attuazione dell'iniziativa.

Il compenso spettante al collaudatore o alla commissione di collaudo è posto a carico dei quadri economici degli interventi relativi al patrimonio immobiliare delle singole ATER, nell'ambito delle somme a disposizione previste per spese tecniche e collaudi.

ART. 7 – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Le parti convengono che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti del 2% dell'importo posto a base di gara, saranno riconosciuti secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni delle ATER, all'interno del quadro economico dell'intervento.

Nell'ambito delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche relativi agli interventi oggetto della presente convenzione, una quota parte sarà destinata al compenso del Coordinatore dei Responsabili Unici di Progetto e, ove nominato, del Coordinatore dei Direttori dei Lavori, nominati dalla Regione Abruzzo.

Il compenso dei coordinatori è posto a carico delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche dei singoli interventi a livello di Azienda e grava sulle quote di incentivo spettanti ai RUP e ai Direttori dei Lavori delle rispettive ATER, secondo modalità e percentuali da definirsi con successivo atto organizzativo condiviso tra le parti.

In considerazione del fatto che la procedura di gara sarà svolta da AREACOM in qualità di stazione appaltante, una quota dell'incentivo per funzioni tecniche potrà essere destinata al personale della stessa Agenzia che svolgerà le funzioni tecniche connesse alla procedura di affidamento, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dai regolamenti applicabili.

La ripartizione complessiva dell'incentivo tra le amministrazioni coinvolte sarà definita con successivo atto organizzativo condiviso tra Regione Abruzzo, AREACOM e le ATER interessate, nel rispetto dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dei rispettivi regolamenti interni.

ART. 8 – RAPPORTI TRA REGIONE E ATER

Successivamente alla stipula del contratto EPC, la Regione Abruzzo e le ATER, anche singolarmente, provvederanno a disciplinare con specifici atti attuativi:

- i contenuti, i termini e le condizioni dell'erogazione delle risorse regionali destinate all'iniziativa,
- le modalità operative di realizzazione degli interventi sui rispettivi patrimoni immobiliari;
- i rapporti amministrativi, tecnici e gestionali derivanti dall'esecuzione del contratto;
- le attività di monitoraggio e controllo degli interventi.

ART. 9 – IMPEGNI DELLE ATER

Le ATER si impegnano a:

1. collaborare con la Regione Abruzzo e con AREACOM nella predisposizione della documentazione tecnica relativa agli immobili interessati dagli interventi;
2. mettere a disposizione i dati tecnici, energetici e patrimoniali necessari alla predisposizione della procedura di gara;
3. consentire l'accesso agli immobili per le attività di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi;
4. collaborare alle attività di monitoraggio e verifica delle prestazioni energetiche.

ART. 10 – MONITORAGGIO E COORDINAMENTO

La Regione Abruzzo assicura il coordinamento generale dell'iniziativa e il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi.

Le parti possono istituire un tavolo tecnico di coordinamento composto da rappresentanti della Regione Abruzzo e delle ATER, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.

ART. 11 – DURATA

La presente convenzione ha durata fino alla conclusione delle attività amministrative connesse allo svolgimento della procedura di gara e alla stipula del contratto di prestazione energetica (EPC) con l'operatore economico aggiudicatario.

Con la stipula del contratto EPC si intendono esaurite le attività operative e negoziali della Regione Abruzzo connesse alla presente convenzione, fatto salvo lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e coordinamento di cui all'articolo 12.

Restano ferme le competenze delle singole ATER in ordine alla gestione ed esecuzione del contratto EPC relativo agli interventi sui rispettivi patrimoni immobiliari.

ART. 12 – VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Successivamente all’aggiudicazione della procedura di gara e alla stipula del contratto EPC, le attività di gestione dell’appalto e di esecuzione degli interventi competono alle rispettive ATER, in qualità di soggetti titolari del patrimonio immobiliare oggetto degli interventi.

La Regione Abruzzo mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza e coordinamento generale dell’iniziativa, esercitate anche tramite i coordinatori di cui al precedente articolo.

Tali attività sono finalizzate a garantire:

- l’omogeneità dell’attuazione degli interventi sul territorio regionale;
- il monitoraggio dei risultati energetici e ambientali del programma;
- il coordinamento istituzionale tra le amministrazioni coinvolte;
- verifica e monitoraggio sulla realizzazione delle opere progettate e sul regolare ed efficiente svolgimento della attività preventivate per tutta la durata del contratto di EPC.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti assicurano il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990, del D.Lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L’Aquila, ___/___/___

Per la Regione Abruzzo

Per l’ATER di Lanciano

Per l’ATER di Chieti

Per l’ATER di Pescara

Per l’ATER dell’Aquila

Per l’ATER di Teramo